



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 29	di data 16/05/22

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 ART. 7 COMMA 2 LETT. A) E L.P. 9.03.2016 N. 2 ART. 27, COMMA 2, LETTERA C) FORNITURA BIENNALE DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE E RICICLATA SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI SANCITI DAL D.M. 04.04.2013 (CODICE CIG: 8530129522) ADEGUAMENTO PREZZI 1° CONSEGNA 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che a seguito della procedura n. 96333 di data 16.12.2020, protocollo n. 292697 esperita sul Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePAT) il Comune di Trento ha stipulato con Moar S.r.l. di Trento, cod. fisc. 1827230226, un contratto (n. 5000287803) avente ad oggetto la fornitura biennale di carta xerografica naturale e riciclata secondo i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 04.04.2013, avente vigore dal 24 febbraio 2021, data di stipulazione del contratto, al 31 dicembre 2022;

premesso che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, fissa e periodicamente aggiorna il prezzo di riferimento della carta in risme, che *«pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli»*;

considerato, in particolare, che Moar S.r.l. ha formulato la propria offerta in data 19 gennaio 2021 e che gli atti propedeutici all'affidamento in parola hanno preso come riferimento i prezzi fissati dall'ANAC con la delibera n. 744 del 30 settembre 2020;

premesso che al momento della predisposizione degli atti di gara e di proposizione dell'offerta, il mercato della carta in risme presentava una tendenziale stabilità dei prezzi – come chiaramente risultante dal relativo prezzario dell'ANAC (i cui ultimi aggiornamenti del 2019 e del 2020 mostravano una limitata fluttuazione dei prezzi, rispettivamente del 3,4% e 1%) – e che, pertanto, era stato ritenuto adeguato prevedere l'offerta di un prezzo fisso per l'intera durata biennale del contratto;

richiamata la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Trento e il fornitore Moar S.r.l. a partire dal 12 febbraio 2022, nella quale il contraente ha evidenziato la sopravvenuta onerosità del contratto, con inidoneità dei prezzi in origine pattuiti a coprire i sempre maggiori costi per l'approvvigionamento e la distribuzione delle risme di carta, nonché ha illustrato le significative

pagina 1/7

difficoltà nel reperimento della merce e i gravi ritardi di consegna da parte delle cartiere;

preso atto della documentazione trasmessa da Moar S.r.l. e, in particolare, della dichiarazione di data 4 marzo 2022 dell'impresa Intercart S.r.l., rappresentante della cartiera Steinbeis Papier GmbH, che ha confermato le difficoltà di approvvigionamento e l'aumento dei costi di materie prime e trasporto nel settore della carta, comportanti un aumento dei prezzi di vendita «nell'ultimo periodo di oltre il 20%», con tendenza all'ulteriore rialzo, nonché comportanti il dilatarsi dei tempi di consegna (che «si assestano attorno agli 8 mesi, e le previsioni non sembrano migliorare questa situazione»);

visti gli aumenti dei prezzi della carta in risme accertati dall'ANAC nelle more del contratto in questione, elaborati sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi;

richiamate, in particolare, la delibera n. 655 del 28 settembre 2021 con la quale l'Autorità ha registrato un aumento dei prezzi della carta in risme del 4,407% su base annua, la delibera n. 36 del 2 febbraio 2022 che ha rilevato un aumento pari al 9,416% dal settembre precedente (considerati gli aumenti sino a dicembre 2022), nonché la delibera n. 143 del 30 marzo 2022 nella quale l'ANAC ha registrato un ulteriore aumento, a soli due mesi di distanza, del 3,871% (considerati gli aumenti sino a febbraio 2022);

richiamata, altresì, la nota congiunturale redatta da Assocarta (prot. n. 124268 del 5 maggio 2022) che fornisce indicazioni anche rispetto al primo trimestre 2022 e che conferma *«le preoccupazioni per i sempre nuovi record raggiunti dai costi di energia, gas, CO², trasporti e materie prime fibrose. Una situazione ancor più appesantita in questi primi mesi 2022 dagli impatti della guerra in Ucraina su disponibilità e costi degli input produttivi (soprattutto energetici) che stanno ulteriormente compromettendo l'attività delle cartiere con intuibili, pesanti riflessi a cascata sulle componenti a valle della filiera in termini sia di prezzi che di disponibilità di carte e cartoni. [...] La situazione dei prezzi del gas ha raggiunto livelli di insostenibilità per alcune imprese che hanno fermato la produzione per l'impossibilità di recuperare tali maggiori costi»*;

ritenuto, quindi, che negli ultimi mesi si è assistito ad una sempre più evidente difficoltà di reperimento dei beni e ad un radicale aumento dei prezzi delle risme di carta, da ricondursi sia alle progressive difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, sia, soprattutto, all'aumento dei costi di produzione (in particolare riferiti a gas ed energia);

considerato, altresì, che tale situazione è ulteriormente peggiorata in conseguenza delle recenti tensioni geopolitiche internazionali;

ritenuto, che tali oggettive situazioni possano essere qualificate come eventi eccezionali, non previsti e non prevedibili, esterni alla volontà delle parti, determinanti un'alterazione significativa dell'equilibrio delle prestazioni, ben oltre la normale alea del contratto;

preso atto che la giurisprudenza e la dottrina più recenti riconoscono, quale corollario del generale principio di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375, nonché artt. 1366, 1371 e 1374 del Codice civile) e in esecuzione del principio di conservazione del contratto, l'esistenza di un generale obbligo di rinegoziazione in presenza di eventi eccezionali (in primo luogo, v. Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione tematica n. 56 dell'8 luglio 2020, p. 19 ss. e la dottrina ivi citata); secondo la tesi tradizionale, infatti, la buona fede oggettiva impone, anche nella fase di esecuzione del contratto, di collaborare lealmente per salvaguardare gli interessi della controparte, se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio degli interessi propri (v. Cassazione, sez. civ. III, sentenza n. 5240 del 15 marzo 2004); è stato quindi affermato che se, in caso di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, la parte danneggiata dallo squilibrio sopravvenuto deve avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni;

ritenuto, quindi, che, in altri termini, in seguito ad eventi eccezionali, non previsti e non prevedibili, che alterano eccessivamente l'equilibrio delle prestazioni oltre la normale alea del

contratto, le parti sono chiamate secondo buona fede a rinegoziare le condizioni contrattuali per ripristinare l'equilibrio delle prestazioni;

richiamata la mancata previsione, in sede di redazione degli atti per l'affidamento in questione, di clausole di revisione del prezzo e che, pertanto, non è stato previsto contrattualmente uno strumento idoneo allo scopo del riequilibrio sinallagmatico per fattori esogeni alle parti;

richiamato l'art. 7, comma 2, lettera a), della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che sancisce il principio per cui la revisione dei prezzi nei contratti pubblici è ammessa nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia;

richiamato l'art. 1467 del Codice civile, per il quale, se la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, questa può domandare la risoluzione contrattuale, mentre la controparte può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto;

richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, nell'imminenza del prevalente interesse pubblico e stante l'onerosità sopraggiunta a motivo non imputabile alla controparte, della preferenza verso la preservazione del negozio contrattuale rispetto alla sua caducazione (fra le molte, Consiglio di Stato Sez. II, sent. 9/11/2020 n. 6893, Cass. Civ. Ord. 26/01/2018 n. 2047);

richiamato, altresì, l'art. 1664, comma 1, del Codice civile, in materia di appalto di diritto privato, che così prevede: *«Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo»*;

richiamato l'art. 27, comma 2, lettera c), della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, che, nel prevede le fattispecie legittimanti la modifica dei contratti durante il periodo di validità, permette siffatte modifiche anche quando sussistono le seguenti condizioni: *«1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, [...] non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale»*;

ritenuto che l'art. 27 citato permetta il riconoscimento in favore dell'appaltatore di quelle modifiche contrattuali che siano necessitate da una situazione straordinaria, come quella qui avvenuta con l'aumento del costo della carta;

ritenuto che la revisione del prezzo contrattuale è conforme al principio di buon andamento e corrisponde ad un interesse patrimoniale dell'Amministrazione stessa, atteso che, altrimenti, la risoluzione del contratto per sopravvenuta onerosità della prestazione determinerebbe l'onere di avviare una nuova procedura di affidamento con inevitabile recepimento delle nuove condizioni di mercato, e che, comunque, il ricorso ad una nuova procedura di affidamento allungherebbe inevitabilmente i tempi della fornitura, che risulterebbero incompatibili con la necessità di reperire con celerità la carta;

accertati gli attuali fabbisogni di carta in risme dell'Amministrazione comunale, considerate le scorte presenti presso le strutture e le quantità di carta indispensabili per l'operatività degli Uffici;

preso atto che non è stata ancora adempiuta la consegna delle risme prevista per il mese di marzo 2022;

ritenuto conforme all'interesse dell'Amministrazione assicurare la continuità della fornitura di carta, pur potendosi riquantificare il fabbisogno in occasione della consegna contrattualmente prevista per il mese di marzo 2022 in n. 600 risme di carta, in luogo dell'ordinaria quantità di 3.090 risme di cui n. 3.075 di carta riciclata e n. 15 di carta naturale;

rilevato che Moar S.r.l. – nonostante la situazione di difficoltà nella quale versano le cartiere e la conseguente complessità nel reperire le risme di carta – ha confermato la disponibilità a fornire n. 235 risme di carta riciclata “Trend white”, prevista dal contratto, ancora presenti presso il proprio magazzino, mantenendo inalterati i prezzi originariamente stabiliti dal contratto;

ritenuto che, per la restante fornitura riferibile al mese di marzo 2022 (pari a n. 365 risme), sussistono i presupposti per riconoscere una revisione dei prezzi, nel rispetto della parità di trattamento dei concorrenti, dovendosi ritenere sussistenti circostanze eccezionali e imprevedibili comportanti aumenti del costo dei fattori della produzione che esulano dal normale andamento del mercato;

ritenuto – stante l'allegata indisponibilità nei magazzini di Moar S.r.l. di ulteriore carta riciclata avente caratteristiche conformi a quelle richieste in sede di gara e stanti i tempi stimati dal contraente per una nuova fornitura di tale tipologia di carta (consegna prevista per agosto 2022) – di poter sostituire la consegna delle menzionate restanti n. 365 rime con altrettante risme in carta xerografica bianca, invece già disponibile presso i magazzini dell'impresa fornitrice e, comunque, costituente tipologia di carta già contemplata nel contratto (Mondi IQ Economy);

preso atto che Moar S.r.l. nell'aprile 2022 ha stimato che i prezzi di mercato della carta xerografica bianca (fogli formato A4) erano pari ad euro 2,82 la risma, oltre oneri fiscali (nota prot. n. 105194 del 14 aprile 2022), mentre nel mese di maggio 2022 i prezzi risultano aumentati sino a euro 3,08 a risma, oltre oneri fiscali (nota prot. n. 121255 del 3 maggio 2022);

ritenuto che, per non violare il principio di parità di trattamento tra i potenziali contraenti e per tutelare comunque le finanze pubbliche, questa Amministrazione è tenuta a ricercare i parametri a cui riferirsi per definire in quale misura riconoscere una modifica del corrispettivo contrattuale;

accertato che, rispetto alle condizioni di mercato esistenti al momento dell'offerta, come rilevate dall'ANAC, si è assistito ad un aumento dei prezzi della carta in risme pari al 18,66% (dalla deliberazione ANAC di settembre 2020 a quella di marzo 2022, sopra citate);

considerato che l'ultimo aumento registrato (dalla deliberazione di febbraio a quella di marzo 2022, pari al 3,871%, in ragione degli aumenti rilevati in soli due mesi, da dicembre 2021 a febbraio 2022), in assenza di dati più aggiornati, possa essere utilizzato per stimare la misura dell'ulteriore variazione dei prezzi nelle more realizzatasi sul mercato;

ritenuto, quindi, di poter quantificare l'aumento complessivo – dalla rilevazione settembre 2020 al mese di maggio 2022 compreso – nella misura del 25,55%;

ritenuto che tale aumento esuli dall'alea normale del contratto, vale a dire superi il normale rischio proprio del contratto al quale ciascuna parte implicitamente si è sottoposta, in particolare circa il rischio ordinario di fluttuazione dei costi delle materie prime, potendosi infatti stimare l'alea del contratto, considerato l'andamento del mercato nel periodo immediatamente antecedente all'offerta, come sopra indicato, nella misura del 3%;

considerato, quindi, sottratta l'alea contrattuale così determinata, congruo e conforme ad equità, nonché rispettoso della parità di trattamento dei concorrenti, riconoscere un adeguamento dei prezzi contrattuali pattuiti applicando un aumento del 22,55%;

atteso che il prezzo contrattualmente previsto (valido sia per la carta riciclata che per quella bianca) è pari ad euro 2,22 a risma (fogli formato A4), oltre oneri fiscali;

ritenuto, secondo buona fede contrattuale, applicando il quantificato aumento, di poter riconoscere per la restante fornitura riferibile al mese di marzo 2022 di n. 365 risme la somma di euro 2,72 a risma (fogli formato A4), oltre oneri fiscali;

dato atto che la maggiore spesa viene quantificata in euro 0,50 per ciascuna risma di carta e quindi per un importo complessivo di euro 182,50 al netto dell'IVA;

rilevato che il costo sopra determinato non comporta una maggiore spesa per quanto concerne il valore complessivo del contratto a suo tempo stipulato in quanto la minore quantità

consegnata compensa l'aumento del prezzo;

preso atto della disponibilità di Moar S.r.l., comunicata con nota prot. n. 130681 dell'11 maggio 2022, ad accettare siffatto adeguamento in virtù del dovere di leale collaborazione tra le parti contrattuali e richiamandosi alla responsabilità commerciale, con consegna delle qualità richieste (per complessive n. 600 risme) entro pochi giorni lavorativi;

ritenuto, infine, che per le future consegne si potrà provvedere a successive revisioni del prezzo contrattuale in ragione dell'andamento del mercato della carta, come auspicato dallo stesso fornitore Moar S.r.l.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2021, n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2021, n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30 dicembre 2021, n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994, n. 25, e 9 marzo 2022, n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001, n. 35, e 23 novembre 2016, n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994, n. 169, e 28 luglio 2021, n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n.

352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020 n. 100/2020/05, prot. n. 306264 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che, con riferimento al contratto n. 5000287803 di data 24/02/2021, stipulato con l'impresa Moar S.r.l., nel periodo tra il 2021 e la data odierna, si sono verificati eventi eccezionali, non previsti e non prevedibili, esterni alla volontà delle parti, che hanno determinato una significativa difficoltà di reperimento dei beni, nonché un'alterazione significativa dell'equilibrio delle prestazioni, ben oltre la normale alea del contratto;
2. di dare atto che, con riferimento alla consegna contrattualmente prevista per il mese di marzo 2022, non ancora adempiuta, il fabbisogno dell'Amministrazione comunale è stato rideterminato in n. 600 risme di carta formato A4;
3. di dare atto che, per la fornitura riferibile al mese di marzo 2022, il contraente Moar S.r.l. ha confermato la disponibilità a fornire n. 235 risme di carta riciclata "Trend white" mantenendo inalterati i prezzi originariamente previsti dal contratto;
4. di dare atto che, nel rispetto dei principi di parità di trattamento tra i potenziali contraenti e di buon andamento, nonché nello spirito di leale collaborazione e buona fede tra le parti contrattuali, per la restante fornitura riferibile al mese di marzo 2022, pari a n. 365 rime di carta naturale "Mondi – IQ Economy", l'Amministrazione comunale e il contraente Moar S.r.l. sono addivenuti all'accordo di modificare il prezzo per i fogli formato A4, da euro 2,22 a risma ad euro 2,72 a risma oltre oneri fiscali;
5. di dare atto che la maggiore spesa viene quantificata in euro 182,50 oltre IVA 22% per un totale di euro 222,65; tale costo con comporta un incremento del valore complessivo del contratto a suo tempo stipulato in quanto la minore quantità consegnata compensa l'aumento del prezzo;
6. di dare atto che per le future consegne si potrà provvedere a successive revisioni del prezzo contrattuale in ragione dell'andamento del mercato della carta;
7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31/12/2022;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, formalizzerà l'accordo di revisione del prezzo, riferito alla fornitura di marzo 2022, mediante scambio di corrispondenza, la Dirigente del Servizio Appalti e partenariati o in caso di assenza o di impedimento il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore generale;
9. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina del contratti, la Dirigente del Servizio Appalti e partenariati.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Claudia Zanella

Trento, addì 16/05/22

pagina 7/7

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 29	di data 16/05/22

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 ART. 7 COMMA 2 LETT. A) E L.P. 9.03.2016 N. 2 ART. 27, COMMA 2, LETTERA C) FORNITURA BIENNALE DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE E RICICLATA SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI SANCITI DAL D.M. 04.04.2013 (CODICE CIG: 8530129522) ADEGUAMENTO PREZZI 1° CONSEGNA 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 18 maggio 2022